



Seduta del

20 agosto 2019

Comunicato il

20 agosto 2019

Protocollo n.

583

Revisione parziale dell'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (ordinanza sulle strutture diurne)

I. Situazione iniziale

Con decreto n. 235 del 19 marzo 2013 il Governo ha emanato l'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (ordinanza sulle strutture diurne; CSC 421.030). Conformemente all'art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza sulle strutture diurne, gli enti scolastici devono allestire secondo le direttive del Dipartimento un conteggio per anno scolastico dal quale risultino almeno il numero di unità di assistenza per ciascuna offerta di assistenza. Inoltre, conformemente all'art. 9 cpv. 2 lett. c, l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport verifica nel quadro della vigilanza se gli enti scolastici partecipano ai costi standard almeno in misura pari al Cantone. Conformemente al decreto governativo menzionato, questa verifica deve avvenire ogni quattro anni. A questo scopo l'USPS richiede agli enti scolastici un conteggio dettagliato relativo ai loro costi effettivi per le offerte di assistenza delle ulteriori strutture diurne.

Dal primo esame dei conteggi dettagliati delle ulteriori strutture diurne dell'anno scolastico 2016/17 che l'USPS ha effettuato nell'autunno 2017 nonché da diversi riscontri ricevuti da enti scolastici a questo proposito è emerso che sono necessari adeguamenti in relazione ai conteggi nonché alle unità di assistenza sia quale base per il rilevamento del bisogno sia per l'organizzazione e la messa a disposizione delle offerte di assistenza.

II. Spiegazione delle modifiche

Conteggio

Conformemente all'art. 13 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sulle strutture diurne, gli enti scolastici possono presentare un conteggio al Cantone solo per le unità di assistenza effettivamente utilizzate. Presso alcuni enti scolastici il conteggio con i titolari dell'autorità parentale avviene tuttavia mediante forfaitarie. Ciò significa che il bisogno di unità di assistenza annunciato dai titolari dell'autorità parentale prima dell'inizio

dell'anno scolastico viene considerato vincolante per il trimestre o semestre seguente o addirittura per l'intero anno scolastico, a seconda della regolamentazione prevista dall'ente scolastico, e viene fatturato ai titolari dell'autorità parentale in modo forfetario, ossia indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Fanno eccezione assenze prolungate degli allievi non dovute a colpa propria. Di norma gli enti scolastici rimborsano tali assenze ai titolari dell'autorità parentale.

I differenti sistemi di conteggio utilizzati tra Cantone ed enti scolastici nonché tra enti scolastici e titolari dell'autorità parentale comportano per gli enti scolastici in questione un onere supplementare talora considerevole, poiché nonostante la fatturazione forfetaria occorre svolgere controlli delle presenze o delle assenze. Questo perché conformemente alla disciplina legislativa attuale la base per il calcolo dei contributi cantonali è costituita esclusivamente dall'effettivo utilizzo delle offerte di assistenza per unità di assistenza. Al fine di evitare questo onere supplementare per gli enti scolastici, l'art. 13 dell'ordinanza sulle strutture diurne viene adeguato in modo tale che la determinazione dei contributi cantonali possa avvenire sia sulla base delle unità di assistenza effettivamente utilizzate, come avvenuto finora, sia sulla base delle unità di assistenza fatturate in modo forfetario ai titolari dell'autorità parentale. Per gli enti scolastici questa modifica significa che possono scegliere il sistema di conteggio che ritengono idoneo per la fatturazione ai titolari dell'autorità parentale e che quale novità questo sistema trova applicazione anche nei confronti del Cantone. Questo adeguamento riduce in modo considerevole l'onere amministrativo, soprattutto per l'allestimento dei conteggi da parte degli enti scolastici, ma anche per la loro verifica da parte del Cantone.

Unità di assistenza

Conformemente all'art. 6 dell'ordinanza sulle strutture diurne, gli enti scolastici sono tenuti a offrire ulteriori strutture diurne, se esiste un bisogno. Secondo il cpv. 2 il bisogno è dato se per ciascuna sede scolastica i titolari dell'autorità parentale di almeno otto allievi si impegnano a far capo a una determinata unità di assistenza. Conformemente all'art. 5 è considerata unità di assistenza mattutina o pomeridiana un'ora per allievo. Per via dei differenti orari settimanali delle lezioni, ma anche per ragioni geografiche, la durata dell'assistenza sul mezzogiorno varia in misura così importante che essa viene considerata come un'unità di assistenza nel suo insieme, indipendentemente dalla sua durata effettiva.

Dalla verifica menzionata dei conteggi dettagliati è emerso che presso alcuni enti scolastici, soprattutto di grandi dimensioni, il rilevamento del bisogno come pure la messa a disposizione delle offerte di assistenza non avviene per singola unità di as-

sistenza, bensì in blocchi, vale a dire che diverse unità di assistenza vengono riunite. Solitamente in questo caso si tratta dell'assistenza pomeridiana, che viene riunita in un cosiddetto blocco pomeridiano. In singoli casi, l'offerta in blocchi comprende, oltre all'assistenza pomeridiana, anche l'assistenza sul mezzogiorno. L'offerta di assistenza in blocchi avviene di norma per ragioni amministrative, dato che a partire da un determinato numero di allievi l'onere per il controllo e la registrazione delle presenze e delle assenze individuali sarebbe sproporzionatamente elevato. Una modifica di tale prassi, ossia la registrazione degli orari di presenza effettivi degli allievi, potrebbe essere affrontata da questi enti scolastici soltanto con un onere di personale supplementare, ciò che comporterebbe costi supplementari. Occorre ritenere che gli enti scolastici addebiterebbero questi costi supplementari ai titolari dell'autorità parentale. Secondo il Governo ciò non sarebbe opportuno e sarebbe inoltre contrario allo scopo delle ulteriori strutture diurne, ossia la possibilità di conciliare professione e famiglia. L'onere amministrativo supplementare si manifesta tuttavia solo a partire da una determinata dimensione dell'ente scolastico. Ciò è dovuto da un lato al grande numero di allievi di questi enti scolastici e all'elevata domanda di offerte di assistenza a ciò associata. D'altro lato la domanda elevata fa sì che di norma ogni mezzogiorno come pure ogni pomeriggio debba essere offerta un'assistenza continua. Perciò è evidente che, se questi presupposti sono soddisfatti, un'offerta in blocchi comporta una considerevole semplificazione amministrativa. Per questi motivi deve essere creata la possibilità per gli enti scolastici interessati di offrire l'assistenza in blocchi. L'attuazione avviene con l'art. 7a dell'ordinanza sulle strutture diurne. Affinché un ente scolastico possa offrire un'assistenza in blocchi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Il numero di allievi dell'ente scolastico ammonta almeno a 500 oppure il numero di unità di assistenza richieste per ogni anno scolastico ammonta almeno a 12 000. Sono determinanti le cifre dell'anno precedente.
- Un blocco inizia al più presto con l'inizio dell'assistenza sul mezzogiorno o al più tardi al termine dell'assistenza sul mezzogiorno e dura almeno fino alle ore 17.00.
- È dato un bisogno da parte di otto allievi per unità di assistenza durante il blocco e per tutta la sua durata.
- Le unità di assistenza non sfruttate vengono accreditate ai titolari dell'autorità parentale e al Cantone. Tale accredito può avvenire in modo forfetario.
- Se l'accredito avviene in modo forfetario, la percentuale deve essere rilevata periodicamente sull'arco di almeno una settimana di scuola.

III. Conseguenze finanziarie

Dato che per gli enti scolastici viene creata la possibilità di procedere a un conteggio forfetario con il Cantone, la revisione parziale dell'ordinanza sulle strutture diurne può eventualmente comportare costi supplementari in misura limitata per il Cantone. Il loro ammontare non può essere quantificato con precisione, poiché eventuali costi supplementari possono essere causati da singole assenze individuali di allievi.

L'USPS ritiene inoltre che solo una parte degli enti scolastici cambierà il proprio sistema di conteggio. Perciò e sulla base dell'ammontare del contributo cantonale, l'USPS stima che i costi supplementari saranno di al massimo 10 000 franchi (2000 unità di assistenza sul mezzogiorno da 3 franchi / 2000 unità di assistenza pomeridiana da 2 franchi). L'USPS ritiene che l'adeguamento nel settore delle unità di assistenza sia neutrale dal profilo dei costi per il Cantone.

IV. Principi della "buona legislazione"

Il progetto di revisione rispetta i principi della "buona legislazione" conformemente alle direttive del Governo (cfr. decreto governativo del 16 novembre 2010, protocollo n. 1070).

Visto l'art. 97 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) e l'art. 10 della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003 (CSC 548.300)

il Governo decreta:

1. L'allegata revisione parziale dell'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne del 19 marzo 2013 (ordinanza sulle strutture diurne; CSC 421.030) è approvata.
2. Comunicazione alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione della Collezione ufficiale delle leggi cantonali e nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese; agli enti scolastici delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni (con lettera separata da parte dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport); all'Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signor Peter Reiser, presidente, Via Nova 47, 7017 Flims Dorf; all'associazione Insegnanti Grigioni, signora Sandra Locher Benguerel, presidente, Fondeiweg 2, 7000 Coira; all'Associazione dei

direttori scolastici dei Grigioni, signora Ursina Patt, presidente, Rossbodenstrasse 33, 7015 Tamins; al Dipartimento delle finanze e dei comuni; all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (in forma elettronica) nonché al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

Daniel Spadin